

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G00223 del 14/01/2020

Proposta n. 404 del 14/01/2020

Oggetto:

Acea Ambiente S.r.l. – Procedimento per il rilascio di A.I.A., ai sensi dell'art. 29-quater, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. Impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas. Zona Industriale di Borgorose. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

Oggetto: Acea Ambiente S.r.l. – Procedimento per il rilascio di A.I.A., ai sensi dell'art. 29-quater, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. Impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas. Zona Industriale di Borgorose. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTA la Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

VISTA la Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, “istituisce un quadro per la responsabilità ambientale” basato sul principio “chi inquina paga”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, che modifica la succitata direttiva 2008/98/CE;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante: “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998, recante: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 recante le: “Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005”;

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, n. 58, recante: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e ss.mm.ii., recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la D.C.R. del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., relativa a: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 15 dicembre 2005, n. 1116, e ss.mm.ii., relativa alla: “Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D. lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. lgs. 59/2005”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 15 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98” (“Prime linee guida regionali”);

VISTA la D.G.R. del Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, e ss.mm.ii. relativa a: "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. n. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005". Revoca D.G.R. n. 4100/99”;

VISTA l’istanza, datata 12/05/2017, ed acquisita al prot. n 241013, del 12/05/2017, presentata, presso gli uffici dell’autorità competente (A.C.) dalla Acea Ambiente S.r.l. ai fini dell’attivazione, ai sensi dell’art. 29-quater, del D.lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., del procedimento funzionale al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per il progetto richiamato in oggetto;

VISTA la documentazione prodotta dalla medesima Acea Ambiente S.r.l. ai sensi della predetta D.G.R. 288/2006, e ss.mm.ii., ed allegata alla suddetta istanza prot. n.241013/2017, come successivamente integrata e modificata a seguito delle richieste delle amministrazioni che hanno partecipato ai lavori delle previste conferenze di servizi;

VISTA la D.D. G17467 del 21/12/2018 Pronuncia di Valutazione di impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i;

VISTA la nota prot. n. 0479823 del 26/06/2019, con la quale l’A.C. ha convocato la prima riunione della prevista conferenza di servizi in forma simultanea, alla quale sono state invitate a partecipare le seguenti amministrazioni, rappresentate dai relativi servizi/uffici competenti:

- Provincia di Rieti;
- Comune di Borgorose;
- Consorzio sviluppo industriale della Provincia di Rieti;
- ARPA Lazio;
- ASL Rieti;
- Acea Ambiente srl;

VISTI i verbali delle riunioni della suddetta conferenza di servizi, tenutesi nelle date del 22/07/2019 e 10/01/2020;

PRESO ATTO delle posizioni negative e delle relative motivazioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi e riportate in dettaglio nel verbale del 10/01/2020;

PRESO ATTO della decisione della CdS, in base alle suddette posizioni prevalenti, di chiudere il procedimento con esito negativo per carenza documentale e per i pareri negativi espressi sulla soluzione impiantistica così come proposta;

CONSIDERATO che, in ordine alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi convocata con la succitata nota prot. n. 1021143 del 16/12/2019, trovano applicazione, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 14-ter, comma 7, 14-quater, e 14-quinques, della L. 241/1990, e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dei sopra citati articoli della L. 241/1990, e ss.mm.ii., a conclusione dei lavori della CdS in oggetto, di adottare la presente determinazione di esito negativo sulla base delle posizioni prevalenti delle suddette amministrazioni che hanno partecipato al relativo procedimento.;

TENUTO CONTO, infine, delle osservazioni, in forma scritta, pervenute, nel corso del procedimento in questione, da parte del Sig Mario Marini presidente del comitato cittadino e dell'avv. Rolando Sannipoli per il comitato tutela di Spedino e il presidente ASBUC Sant'Anatolia acquisite durante la CdS del 10.01.2020 e divenute parte integrante del documento verbalizzato;

DATO ATTO alla soc. Acea Ambiente srl di aver corrisposto la tariffa dovuta ai sensi del succitato D.M. 6 marzo 2017, n. 58, la cui quietanza è allegata alla predetta istanza prot. n. 241013 del 12/05/2017;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di adottare, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990, e ss.mm.ii., la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, che, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, è negativa, all'approvazione della proposta progettuale presentata dalla Acea ambiente srl P.IVA e C.F. 12070130153, con sede legale in via Giordano Bruno n°7 05100 TERNI, riferito all'impianto Impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas, Zona Industriale di Borgorose, per carenza documentale e per i pareri negativi espressi sulla soluzione impiantistica così come proposta;
2. di prevedere che copia della presente determinazione sia messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, posti al secondo piano, della sede della Regione Lazio di Viale del Tintoretto, 432 - 00147 Roma;

3. di disporre che la presente determinazione sia oggetto di pubblicazione sul BURL, nonché sull'apposita sezione del portale web istituzionale della Regione Lazio;
4. di stabilire che la presente determinazione sia trasmessa, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, alle seguenti amministrazioni:
 - Provincia di Rieti;
 - Comune di Borgorose;
 - Consorzio sviluppo industriale della Provincia di Rieti;
 - ARPA Lazio;
 - ASL Rieti;
 - Acea Ambiente srl;
5. di prevedere che, fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Flaminia Tosini